

SCHEMA DI CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA MEDIANTE

SCRITTURA PRIVATA

ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023

Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa

C.F./P.I. 00913430245

Registro Appalti nr.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GRUPPO OPERATORIO.

Procedura Sintel ID 203123565 CUP: H71B24000510002 – CIG: B752667E8C

TRA

- l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, legalmente rappresentata dal nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante dott. – Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana a seguito di delega conferita con deliberazione n. ... del

E

l'ing./arch., nato a () il....., residente a in
Via/Piazza n. e con studio tecnico in () alla
Via/Piazza n., Codice Fiscale e P IVA, nella sua qua-
lità di che dichiara di agire in nome e per conto, che nel prosieguo del
presente atto, per brevità, sarà denominata “operatore economico” o “professionista”
(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)

l'ing./arch., nato a () il....., residente a in
Via/Piazza n. e con studio tecnico in () alla
Via/Piazza n., Codice Fiscale e P IVA, nella sua qua-
lità di che dichiara di agire in nome e per conto del Raggruppamento di con-
correnti costituito ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dallo
stesso operatore economico, in qualità di mandataria/capogruppo, e da
con sede a, in qualità di mandante, come da atto speciale con rappresentanza,
conferito con atto del Dr., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile
di, in data/...../....., Rep. n., Racc. n., che
nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “operatore economico” o
“professionista”

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana n. ...
del è stato deliberato di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71
del D.Lgs. 36/2023, da esperirsi tramite piattaforma telematica SINTEL per l'affi-
damento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di Progettazione di Fat-
tibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e coordinamento della sicurezza in progetta-
zione per l'intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio
dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo

operatorio, per l'importo complessivo di € **897.937,21**, ai sensi di quanto previsto

dal comma 15-bis dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. n.

209/2024, così suddiviso: a) € **583.659,19**, (pari al 65 per cento del corrispettivo)

PREZZO FISSO secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5 del d.lgs.

36/2023; b) € **314.278,02**, (pari al 35 per cento del corrispettivo) ASSOGGET-

TATO A RIBASSO in sede di Offerta, spese ed oneri accessori compresi, IVA ed

oneri previdenziali esclusi;

- con la medesima deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pede-

montana n. ... del è stato deliberato di prevedere la facoltà di affidare, tramite

l'istituto dell'opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, il

servizio di direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,

relativamente ai lavori in questione, come disciplinato dall'allegato II.14 del D.Lgs.

36/2023;

- la Stazione Appaltante ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema Fascicolo Vir-

tuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0, alle verifiche sul possesso da parte

dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito posi-

tivo;

- sono state acquisite, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le

informazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica

Antimafia (BDNA), con esito negativo / oppure la comunicazione non è ancora

stata rilasciata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.159/2011 e

s.m.i., essendo decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta si può procedere anche

in assenza, fermo restando che è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 89

del citato decreto;

- è stato preso atto del buon esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;

- con deliberazione del Direttore Generale n. del è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta,, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023,, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di, con un ribasso percentuale offerto del% da applicarsi all'importo del corrispettivo soggetto al ribasso (pari al 35% dello stesso), pari ad € **314.278,02**, rimanendo escluso dal ribasso l'importo di euro **583.659,19** che costituiva la parte del corrispettivo fissa, come da parcelle allegata alla documentazione di gara, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;

- con la medesima deliberazione è stato preso atto che, all'esito dei controlli esperiti, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;

- con nota prot. n. ..., in data ... l'appaltatore ha prodotto:

- polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, n. ... emessa dalla compagnia assicurativa ... il .../.../... a garanzia della corretta esecuzione del servizio per un importo pari ad €.;
- polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), n. ... emessa dalla compagnia assicurativa ... il .../.../....;

- (*se del caso*) in forza della sopraindicata deliberazione di aggiudicazione, è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto di appalto e con verbale del .../.../..., sottoscritto da ..., in qualità di appaltatore, e

da ..., in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Stazione Appaltante si è provveduto alla consegna del servizio di redazione del PFTE, nelle more della stipula del contratto

CIO' PREMESSO fra le Parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Atti di gara
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Professionista": il Soggetto aggiudicatario, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni per l'affidamento dei servizi di
 - progettazione e coordinamento della sicurezza in progettazione;
 - direzione lavori (opzione) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (opzione)dei lavori di "Intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio";

d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;

e) “Offerta tecnica”: l’offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;

f) “Opere”: Realizzazione dei lavori di “Intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell’Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio”;

g) “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Progetto nominato dalla ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida al Professionista, come sopra costituito, che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto per l’esecuzione dei **servizi attinenti all’architettura ed ingegneria di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e coordinamento della sicurezza in progettazione con opzione di affidamento dei servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) per l’intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell’Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio.**

2. La composizione del gruppo di lavoro per l’esecuzione dei servizi in oggetto risulta essere quella riportata di seguito composta dai seguenti professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che espletteranno le seguenti funzioni:

- Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche: ...;
- Progettista Civile – Edile: ...;
- Progettista Civile – Strutturista: ...;

- Progettista Termomeccanico: ...;
- Progettista Elettrico: ...;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.: ...;
- BIM Coordinator: ...;
- Responsabile dell'applicazione dei CAM: ...;
- Professionista antincendio: ...;
- Direttore dei Lavori coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori – opzione: ...;
- Direttore Operativo – opzione: ...;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. – opzione: ...;
- Eventuale giovane professionista:

3. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

4. Il professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti.

5. Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, all'Offerta tecnica ed economica e a tutti i documenti di gara.

6. Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023.

7. Il progetto dovrà risultare idoneo all'ottenimento della validazione prevista dall'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023.

8. Tutte le funzioni e compiti sopra citati verranno compensati con le tariffe, omni-comprehensive, previste nella bozza di parcella allegata al presente contratto.

9. Le modalità di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice dei Contratti.

Articolo 1 – Oggetto del contratto – PARTE TECNICA

Articolo 1.A – Disposizioni generali in materia di progettazione

1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, il progetto è redatto ai sensi dell'articolo 41 del Codice e dell'Allegato I.7 del Codice.

3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo indicati nei documenti di gara ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di gestione.

Articolo 1.B – Criteri generali di progettazione

1. Gli interventi previsti sono destinati a migliorare l'offerta di servizi socio-sanitari sul territorio dell'Ulss 7 Pedemontana, indirizzati quindi ad una migliore assistenza

alla popolazione.

2. Nello sviluppo delle fasi progettuali sarà essenziale raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento di indirizzo della Progettazione; nello specifico l'Obiettivo generale dell'investimento è la realizzazione di parte degli interventi di miglioramento sismico dell'ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa definiti dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da ICONIA Ingegneria Civile S.r.l. e approvato con Delibera del Direttore Generale 934 del 01/06/2023 e, contestualmente, gli interventi di riqualificazione delle Sale operatorie collocate al 2° piano, delle sale di Week Surgery collocate al 4° piano, i relativi spazi tecnici collocati al 3° piano e la realizzazione del Polo Endoscopico al primo piano interrato, come definiti dal Documento di fattibilità e delle alternative progettuali trasmesso alla Regione Veneto con nota prot. 109528 del 09/12/2024 e previsto dal Piano di aggiornamento del programma degli investimenti delle strutture ospedaliere per il decennio 2023/2032 come da DGRV 1121 del 19/09/2023 e successivamente confermato dalla DGRV 1553 del 30/12/2024 come intervento programmato per l'annualità 2025/2027.

Articolo 1.C – Norme tecniche

1. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole ed alle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.
2. I progetti sono predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale ed urbanistica.
3. Le attività tecniche devono altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. articolo 57 del Codice.

4. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", nel caso in cui non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, purché prodotti equivalenti siano effettivamente reperibili sul mercato.

Articolo 1.D – Progettazione di Fattibilità Tecnica e Economica

1. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà tenere conto del quadro economico previsto dall'Azienda committente come risultante dal Documento di Indirizzo della Progettazione e dagli allegati quadri economici.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo della Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata. L'attività di progettazione di cui al presente punto dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dall'Azienda committente per i lavori in argomento e dovrà essere sviluppata in esecuzione delle direttive che saranno impartite dalla stessa Azienda committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

3. Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.Min. 17 giugno 2016" e tengono conto delle indicazioni di cui all'articolo 41 del Codice e dell'Allegato I.13 del Codice.

4. La progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica si svilupperà secondo step successivi, che si possono orientativamente definire nel modo seguente:

- effettuazione di rilievi e verifiche e finalizzazione dell'esatto quadro esigenziale in cooperazione con gli uffici della Stazione Appaltante;
- redazione della proposta progettuale, analisi con gli uffici della Stazione Appaltante ed eventuali revisioni della stessa;
- redazione degli elaborati finali, secondo le modalità di progettazione condivise con la stazione appaltante;
- presentazione del progetto alla Conferenza dei servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni e pareri di competenza ed eventuali revisioni del progetto conseguenti;
- eventuale revisione del progetto a seguito dell'effettuazione della Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

5. Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, l'affidatario del servizio, dovrà effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso l'esame dei documenti agli atti dell'Azienda committente. L'Azienda ULSS7 Pedemontana, all'atto della consegna dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, metterà a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativamente alle aree e agli immobili oggetto di progettazione.

6. Parallelamente, dovrà promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

7. Tramite un confronto con gli uffici della Stazione Appaltante direttamente coinvolti, nell'ambito di specifici incontri, l'aggiudicatario dovrà acquisire tutte le informazioni necessarie alla definizione del quadro esigenziale e le linee di indirizzo del progetto a partire dal Documento di Indirizzo della progettazione, anche formulando proposte e, ove richiesto e/o necessario, effettuando valutazioni costi/benefici in relazione a differenti opzioni.

8. In tale sede sarà cura del progettista definire compiutamente:

- L'organigramma dello staff di progettazione (sulla base di quanto offerto in sede di gara),
- Il Cronoprogramma di dettaglio delle prestazioni,
- L'elenco elaborati previsionale,
- La lista delle normative applicabili,
- La proposta di prezziari per la redazione dei computi metrici estimativi.

9. Tutte le informazioni suddette saranno riassunte in apposita relazione "Quadro esigenziale e indirizzi del progetto", che costituirà l'indirizzo per il successivo sviluppo della progettazione e per la definizione della soluzione progettuale.

10. Il Soggetto affidatario dovrà predisporre la proposta progettuale, da condividere con la Stazione Appaltante, prima della redazione degli elaborati di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed economiche contenuto nel Quadro esigenziale e nel Documento Preliminare alla Progettazione, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS7 committente, le prescri-

zioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.

11. Gli studi dovranno essere il risultato di un'attività di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici, organizzativi, economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di semplicità, affidabilità ed economicità nella loro gestione applicata allo specifico contesto e progetto.

12. Lo sviluppo progettuale che dovrà essere effettuato a cura dell'Aggiudicatario nell'ambito di redazione della proposta progettuale dovrà consentire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare una base condivisa in termini di superfici previste per le diverse aree funzionali e di loro distribuzione.

13. Tra gli elaborati grafici degli studi il Soggetto affidatario dovrà includere la predisposizione di un modello virtuale tridimensionale e le viste fotorealistiche che diano evidenza del layout generale con zone di accesso e percorsi interni principali con finiture interne e layout degli ambienti caratteristici per ogni funzione assistenziale e di supporto.

14. La forma di presentazione all'Azienda ULSS7 Pedemontana dovrà essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione degli elaborati prodotti. Potrà essere richiesto al soggetto affidatario di accompagnare i rappresentanti di ULSS7 Pedemontana presso le sedi eventualmente utilizzate come modello ispiratore, per approfondimenti ritenuti necessari.

15. Sarà cura dell'affidatario verificare con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri l'impostazione di progetto e le soluzioni tecniche adottate. Tali verifiche potranno effettuarsi con incontri propedeutici alla Conferenza dei Servizi,

cui parteciperà il progettista responsabile e un rappresentante della Stazione Appaltante. Sarà cura dell'affidatario preparare la documentazione a corredo in vista di tali incontri e redigere apposito verbale al termine degli stessi. Tali incontri devono servire ad illustrare l'idea progettuale agli Enti preposti, definire compiutamente le norme applicabili, a chiarire eventuali dubbi interpretativi della norma e definire le informazioni e i documenti attesi dagli Enti ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

16. In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dalla Stazione Appaltante, il Soggetto affidatario procederà all'elaborazione finale dei documenti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni dell'art. 41 del Codice e dell'Allegato I.7 del Codice.

17. Oltre agli elaborati specialistici grafici e descrittivi di progetto, relativi agli aspetti edili, strutturali e impiantistici dell'opera (vedasi come riferimento il Documento di indirizzo alla Progettazione), l'elaborazione finale comprenderà altresì:

- l'analisi e il dimensionamento dei sistemi di collegamento e di distribuzione, quali mezzi interni di trasporto merci e/o persone (ascensori);
- il progetto di prevenzione incendi;
- tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni da parte degli enti competenti, da acquisirsi in sede di Conferenza dei Servizi;
- la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione (Computo metrico estimativo ed analisi prezzi) e il relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalla Regione Veneto, secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 13 del Codice e dall'Allegato I.7; il prezzario da prendere a riferimento sarà l'aggiornamento ultimo disponibile presso il sito della

Regione Veneto; nel caso in cui il Prezziario risultasse incompleto delle voci di prezzo previste dal progetto, il progettista potrà ricorrere ad altri Prezziari di valenza regionale (con preferenza per i prezziari delle regioni confinanti) ovvero altri prezziari di valenza nazionale; la lista e priorità d'uso dei prezziari di riferimento sarà definita in seno alla stesura del Quadro esigenziale e indirizzi del progetto”;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il computo metrico estimativo, le analisi prezzi per i nuovi prezzi, il capitolato tecnico;
- gli elaborati contrattuali per il successivo affidamento dei lavori (schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma).

18. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà tenere conto del quadro economico previsto dall'Azienda committente come risultante dal Documento di indirizzo alla Progettazione.

19. In relazione alla redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, l'affidatario dovrà fare riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno forniti dall'Azienda committente all'avvio della fase di progettazione.

20. Sarà cura dell'affidatario, a valle degli incontri preliminari, predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della convocazione della conferenza dei servizi e al suo pronunciamento, comprese eventuali presentazioni e illustrazioni del progetto che si ritenessero opportune, in accordo con la Stazione Appaltante.

21. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica deve comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni,

illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza,

necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certi-

ficati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero

di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso

amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari

o prescritti dall'ordinamento:

- in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- in materia di prevenzione incendi;
- in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- in materia edilizia e urbanistica.

22. La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi ove convocata in modalità sincrona per dare tutte le informazioni necessarie alla comprensione della soluzione progettuale qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

23. L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione della Conferenza dei Servizi.

24. La progettazione sarà sottoposta a verifica preventiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

25. Sarà obbligo dell'affidatario dare conto dei contenuti di progetto in relazione alle eventuali obiezioni che dovessero essere sollevate dagli uffici della Stazione Appaltante ovvero dall'affidatario del servizio di verifica del progetto, con riscontri

scritti e elaborazioni grafiche qualora necessarie, apportando le indispensabili integrazioni o modifiche agli elaborati di progetto, fino all'avvenuto esito positivo della verifica stessa.

26. Sul punto l'Azienda committente si riserva di procedere alle predette attività di verifica anche in progress con l'evoluzione della progettazione: in tal caso l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgerà tale compito secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione.

27. In relazione agli arredi e attrezzature non medicali, si precisa che non è onere dell'affidatario la progettazione degli arredi e delle attrezzature medicali. L'affidatario è tuttavia tenuto a sviluppare la progettazione delle opere tenendo conto anche della dotazione minima di arredi e attrezzature medicali e non medicali di cui si prevede l'installazione, da definirsi anche tramite un confronto con la Stazione Appaltante. Queste assunzioni devono consentire al progettista di sviluppare una soluzione adeguata all'installazione e alla distribuzione degli arredi sotto il punto di vista dell'ergonomia degli spazi (ingombri e distribuzione degli arredi e attrezzature e adeguati spazi di uso), dei pesi, degli assorbimenti elettrici, dei carichi termici delle connessioni impiantistiche, degli scarichi, e connessioni varie, delle condizioni di installazione e manutenzione, ecc. Tali assunzioni dovranno essere adeguate alla finalità dell'intervento e coerenti con le condizioni di mercato, e dovranno tenere in considerazione la funzionalità delle strutture e la flessibilità che deve essere garantita nel tempo.

28. L'indicazione degli arredi e forniture, almeno per le componenti più ingombranti e significative, andranno indicati nelle piante di progetto, quale elemento informativo utile al coordinamento architettura-impianti, nonché alla corretta comprensione

delle piante architettoniche. Con riferimento agli arredi e forniture, almeno per le componenti più ingombranti e significative, qualora nel corso della progettazione e comunque entro tempi congrui, l'Amministrazione avesse disponibili le informazioni progettuali relative, il Progettista avrà l'obbligo di recepirle, coordinarle ed integrarle nel progetto complessivo.

Articolo 1.E – Esecuzione di eventuali prove ed indagini ritenute necessarie

1. Relativamente all'esecuzione delle prove ed indagini, si specifica sin d'ora che, qualora siano oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 8.4 del Disciplinare di gara, saranno a carico del tecnico incaricato gli oneri di seguito specificati:

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere;
- il risarcimento dei danni di ogni genere;
- la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, da qualunque causa prodotta, anche eccezionale;
- il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle indagini;
- le opere occorrenti all'imballaggio e alla consegna dei campioni prelevati;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti, personale e mezzi d'opera per indagini, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- autorizzazioni all'impiego dei mezzi necessari.

Articolo 1.F – Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato I.7 del Codice.

2. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni sono: per il coordinamento della sicurezza in progettazione, i medesimi previsti per la progettazione di fattibilità tecnica economica.

3. Il coordinatore per la progettazione deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.lgs. n. 81 del 2008;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

Articolo 2 – Servizio opzionale e variazione

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, l'Azienda ULSS si

riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, tramite l'esercizio del diritto di opzione, i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) per i lavori di "Intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio".

2. L'Azienda può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto principale.

3. Fino alla scadenza del predetto termine l'Appaltatore resta irrevocabilmente obbligato all'esecuzione delle prestazioni opzionali. L'Azienda ULSS ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali, o di procedere con affidamento parziale per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'Azienda ULSS medesima qualora questa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'Appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico.

Articolo 2 – Servizio opzionale - Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) – PARTE TECNICA

Articolo 2.A – Direzione dei lavori, misure e contabilità - opzione

1. L'incarico opzionale comprende le prestazioni inerenti:

- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- contabilità dei lavori.

2. Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore

dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

3. Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dall'Allegato II.14 del Codice, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento dell'inservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 31 comma 2 lettera d) dell'Allegato II.14 del Codice.

4. Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed alla costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dall'Azienda committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare

ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

5. Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice Civile e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice Civile.

6. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

7. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al punto precedente.

8. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

9. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP Sono a

carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

10. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

11. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

12. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

13. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

15. Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

16. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

17. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,

abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.

18. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

19. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

20. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale.

21. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;

- controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

22. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 104 comma 9 del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119 comma 4 del Codice.

23. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;

- accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la

necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del Codice;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 9 dell'Allegato II.14 del Codice;

- redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

24. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

25. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare rife-

rimento a quanto indicato nel D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii. (anche in riferimento all' allegato XI ed all' Art. 26 del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

26. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

27. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Servizio Aziendale di Emergenza Tecnica e Antincendio "2525", Vigili del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

28. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120 comma 1 lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

29. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti

in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

30. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

31. Nel caso di cui all'articolo 120 comma 9 del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

32. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I

nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 comma 13 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.

33. Qualora dai calcoli come sopra effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

34. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

35. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di

esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

36. In relazione alle contestazioni e alle riserve, il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto oltretutto alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

37. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

38. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

39. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di

un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

40. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

41. Restano a carico dell'esecutore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

42. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore

dei lavori;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

43. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

44. Il Direttore dei Lavori avrà inoltre l'onere di aggiornare e fornire periodicamente alla Stazione Appaltante i quadri economici, le contabilizzazioni delle fasi di cantiere, aggiornamento del cronoprogramma esecutivo, e quant'altro necessario al fine di agevolare l'attività amministrativa della Stazione Appaltante.

45. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

46. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse

necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

47. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

48. Il direttore dei lavori accerta la trasmissione da parte dell'impresa esecutrice alla Stazione Appaltante di tutti i documenti tecnici, quali manuali d'uso e manutenzione, as built, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni, dichiarazioni di conformità a vario titolo da acquisire in sede di esecuzione e collaudo lavori.

49. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

50. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

51. Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizioni per la rendicontazione).

52. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché

quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può

controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

- il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

- lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

- il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il

RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

53. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

54. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

55. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo

con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

56. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale od i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121 comma 8 del Codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità;

- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

57. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

58. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

59. Qualora l'importo delle opere abbia diverse fonti di finanziamento e goda di contributi di incentivazione che richiedano una contabilità separata, sarà onere della Direzione Lavori effettuare controlli di contabilità finalizzati a garantire la corretta consuntivazione delle opere ai fini della conferma dei finanziamenti e dell'accesso a fondi di incentivazione, qualora pertinenti.

60. Le procedure di attestazione contabile e le conseguenti modalità di gestione contabile da effettuarsi saranno definite prima dell'inizio dei lavori, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero e dagli altri enti competenti.

61. L'eventuale controllo contabile dei lavori con rendicontazioni separate ai fini suddetti è incluso nelle competenze già quantificate per l'esecuzione della prestazione di Direzione Lavori e non potrà in alcun modo essere foriero di istanze volte all'ottenimento di maggiori compensi, rimborsi od indennità di sorta rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Articolo 2.B – Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione - opzione

1. L'incarico opzionale comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione.

2. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni sono: per il coordinamento della sicurezza in esecuzione, i medesimi previsti per la direzione dei lavori ed assistenza al collaudo.

3. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

- deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

4. Il Soggetto affidatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 – Obblighi legali

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.
3. L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
4. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
5. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente disciplinare, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
6. L'affidatario risponde dei danni arrecati per imperizia, imprevidenza o negligenza delle persone che partecipano all'espletamento dell'incarico sotto la responsabilità diretta dell'affidatario medesimo, per essere stati da questi incaricati.
7. Il contraente solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale

e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

8. Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

9. In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura e Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche, verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'Albo.

10. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

11. Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

12. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

13. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

14. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

15. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

16. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale

evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

17. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, all’Azienda committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

18. L’Azienda ULSS7 Pedemontana ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

19. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

20. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

21. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento

delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Articolo 4 – Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Eventuali altre prestazioni in aggiunta a quelle ricomprese nel presente disciplinare sono effettuate e compensate secondo tariffa con il ribasso offerto, solo quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine dell'Amministrazione, la quale può peraltro darle eseguire a terzi, a proprio insindacabile giudizio (per es. perizie di variante).

2. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni

1. Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, il professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità al D. Lgs. n. 36/2023, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

3. L'incarico per la redazione del progetto e l'incarico di direzione lavori (in caso di esercizio di opzione) comprendono l'onere per l'approntamento di ogni atto necessario al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provve-

dimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'Amministrazione affidante, che si intendono compensate nella parcella posta a base di gara.

4. Si specifica che la progettazione dovrà prevedere l'inserimento delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nel Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

5. Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere consegnato con metodologia BIM in formato aperto UNI ENI ISO 16739:2016 (IFC), con digitalizzazione di tutti interventi proposti. Il modello digitalizzato dovrà garantire di aver svolto un'analisi che permetta di escludere incongruenze nelle soluzioni progettuali adottate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sismico previsti. Il modello BIM dovrà essere realizzato secondo le UNI 11337:2017.

6. Nell'espletamento del servizio di progettazione relativo all'appalto principale, il Professionista deve:

- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione, anche con riferimento al comma 1 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023;
- attivarsi per accertare la compatibilità dell'opera con tutte le altre opere o servizi pubblici - anche se correnti in sotterraneo - interferenti con i lavori da progettare;
- della spesa per la eliminazione delle interferenze deve essere prodotta una stima congruente, previo contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati a tali servizi;

- accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimenti e per i lavori da realizzare per effetto di leggi e regolamenti, anche di ordine locale, vigenti;
- redigere la progettazione di cui precedente art. 2 con cartigli, relazioni ed elementi progettuali distinti per ciascuna delle fasi descritte nell'articolo stesso;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

7. Il Professionista, individuato nella persona del professionista coordinatore e integratore delle varie prestazioni specialistiche, è tenuto personalmente a presenziare presso la sede aziendale indicata a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uso dall'amministrazione committente, per la verifica dell'iter progettuale, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 6 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e dalla documentazione di gara.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti

dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

3. Il Professionista si impegna a produrre, oltre alle copie necessarie per ottenere le autorizzazioni, nulla osta ecc., un originale di ogni elaborato della documentazione progettuale, il tutto già retribuito con il compenso qui stabilito.

Si precisa che gli elaborati progettuali devono essere forniti anche in files di formato modificabile, tipo “.dwg” o “.dxf”, o comunque compatibili con quelli in uso nella Stazione Appaltante, secondo le specifiche stabilite dal responsabile del procedimento. Tutti gli elaborati, documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua italiana.

4. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti personalmente responsabili degli stessi e nominativamente indicati in sede di offerta, nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

5. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

6. In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso od allegato a semplice richiesta dell'Azienda ULSS7 Pedemontana committente, previa la corresponsione

delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Azienda ULSS7 Pedemontana committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

- produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato,

- in formato digitale PDF firmato digitalmente,
- in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .XLS;

non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

7. La consegna su supporto informatico dovrà includere anche tutti i files di modellazione (strutturale, acustica, energetica, ecc), di computazione e ogni altro file di generazione di contenuti di progetto nel loro formato originale.

8. L'aggiudicatario, qualora richiesto dal RUP, dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3.

9. Il progettista sarà inoltre tenuto alla eventuale redazione di materiale grafico di supporto, nel caso di incontri pubblici di presentazione dei progetti. Qualora il supporto documentale chiesto si limiti alla redazione e stampa su carta di tavole grafiche e di presentazioni (.ppt), l'aggiudicatario vi provvederà senza poter chiedere ulteriore compenso.

10. Restano esclusi (e da pagare eventualmente a parte) stampe su supporti, video, predisposizione di maquette, qualora dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante.

11. Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata.

12. Il Professionista è tenuto ad introdurre negli elaborati di progetto, prima della loro presentazione formale, tutte le modifiche non sostanziali che siano ritenute necessarie, anche su sua proposta, a giudizio insindacabile della stazione Appaltante, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, nonché ad apportare tutte le modifiche necessarie al fine di ottemperare ai pareri resi e alle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.

13. Il progetto commissionato, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo corrispettivo al Professionista, resterà di piena e assoluta proprietà del committente; con l'avvenuto saldo del corrispettivo dovuto da parte della Stazione Appaltante, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante stessa che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale, la modifica in proprio o a cura di altro operatore economico, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

14. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Azienda committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

15. L'Azienda ULSS/ Pedemontana committente è altresì autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

16. Sono fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del Codice Civile; il professionista potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore, garantendo al committente la riservatezza della proprietà e ubicazione, salvo espressa autorizzazione.

17. Il PFTE sarà sottoposto a verifica/validazione, per cui il professionista si impegna ad adeguare il progetto stesso alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni del soggetto verificatore/validatore, il tutto compreso nella tariffa professionale.

18. Gli elaborati costituenti la predisposizione dei documenti amministrativi tecnici e contabili per la conduzione e l'accertamento dei lavori devono essere presentati nel numero di tre copie, salvo i documenti che da disposizioni di legge sono in unico originale, oltre una copia su supporto informatico. Tutti gli elaborati, documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua italiana.

Articolo 7 – Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di firma del presente contratto ovvero dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, avvenuta in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente.

3. I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico sono così definiti:

- il **progetto di fattibilità tecnico-economica** deve essere prodotto e consegnato all'Amministrazione, completo in tutti i suoi elaborati, entro **110 (centodieci) giorni** solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio;

- la revisione del PFTE a seguito di prescrizioni degli Enti deve essere prodotta e consegnata all'Amministrazione, completa in tutti i suoi elaborati, entro **10 (dieci) giorni** dalla trasmissione del Verbale della Conferenza dei Servizi/Pareri enti;

- la revisione del PFTE a seguito della verifica del progetto deve essere prodotta e consegnata all'Amministrazione, completa in tutti i suoi elaborati, entro **10 (dieci) giorni** dalla trasmissione di ciascun Rapporto di verifica.

4. L'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di leale collaborazione e di interfaccia con l'Amministrazione appaltante.

5. Il contraente è obbligato a far presente all'Amministrazione evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

6. Nello svolgimento delle prestazioni inerenti al presente incarico il contraente dovrà strettamente attenersi, salvo che per quanto concerne decisioni che comportino responsabilità personali, e pertanto di natura soggettiva, alle direttive impartite dal Committente per il tramite del Responsabile del Procedimento, impegnandosi a confrontarsi tempestivamente con il medesimo in relazione alle soluzioni individuate nonché a recepire tutte le indicazioni, modifiche e/o integrazioni richieste.

7. Resta inteso che per qualsiasi decisione che possa comportare una qualsiasi conseguenza di tipo economico, qualitativo, temporale, ecc. sull'andamento dell'intervento, il contraente deve previamente acquisire il necessario benestare dall'Amministrazione.

8. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Sul punto si specifica sin

d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede dell'Azienda committente. Resta inteso che l'aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.).

9. In esito a opportuno confronto il progettista dovrà presentare, nell'ambito dei giorni comunicati dal RUP:

- la bozza definitiva del progetto;
- la stesura finale del progetto.

10. Dal computo dei tempi sono esclusi i tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento dei benestare sugli elaborati presentati.

11. Sono fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile Unico del Procedimento.

12. L'attività opzionale di **direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** sarà contemporanea a tutta la durata dei lavori, dalla loro consegna alla loro ultimazione. Il servizio dovrà essere svolto dalla stipula del relativo contratto e avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di direttore lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riferisce. L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto.

Articolo 8 – Ritardi e penali

1. In relazione al servizio di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali di cui al precedente art. 8 sarà applicata una penale pari all'1,5% dell'ammontare netto

contrattuale, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo, relativo alla prestazione di redazione del PFTE, fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

2. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

3. Sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancato incontro di coordinamento con il personale della Stazione Appaltante al quale verrà spiegato ogni step progettuale (ogni due settimane).

4. In relazione al servizio opzionale di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE), sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancata visita del Direttore dei Lavori ovvero del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione rispetto quelle previste (una volta la settimana).

5. In relazione al servizio opzionale di Direzione Lavori (DL), essendo obbligo dell'Ufficio di Direzione Lavori tenere aggiornata la contabilità dei lavori eseguiti da ogni singola ditta autorizzata presente in cantiere, al fine di permettere in ogni momento al Responsabile Unico del Procedimento l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori, nel caso in cui quest'ultimo richieda espressamente l'elencazione delle lavorazioni eseguite, compresa la loro quantificazione economica, dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici e non sia dato riscontro a tale richiesta entro due giorni, si applicherà una penale pari all'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo, relativo alla prestazione di DL e CSE, per ogni giorno di ritardo rispetto al tale termine.

6. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero

mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

7. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC.

10. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

11. È facoltà dell'amministrazione rescindere anticipatamente il presente in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni, ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Resta inteso che

in tale ipotesi il Professionista è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

12. In tutti i casi di ritardato adempimento e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1,5% dell'ammontare netto contrattuale, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo.

13. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda di richiedere il maggior danno.

Articolo 9 – Determinazione del compenso

1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è pari a € per compensi, oltre all'IVA 22% e Inarcassa, ed è stato calcolato applicando il ribasso offerto del% sull'importo di € **314.278,02** (pari al 35 per cento del corrispettivo posto a base di gara) a cui è stato sommato l'importo del prezzo fisso di euro € **583.659,19** (pari al 65 per cento del corrispettivo).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni; esso è stato determinato sulla base dell'offerta economica presentata. Le parti danno atto che il corrispettivo a base d'appalto è stato determinato sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e dal comma 15-bis dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.

3. Il prezzo offerto dall’Affidatario è stato valutato dallo stesso come congruo e sufficiente a garantire il completo espletamento di tutti i servizi necessari all’approvazione del progetto e, in caso di esercizio del diritto di opzione, all’eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nelle sue fasi, nei termini indicati dallo stesso professionista in sede di offerta.

4. Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico.

5. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato del servizio e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

6. Il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) le modifiche di cui all'art. 120, del d.lgs. 36/2023, comprese quelle opzionali di cui al precedente art. 3, preventivamente autorizzate dall'Azienda.

7. In relazione all’incarico di redazione del PFTE e di CSP, laddove l’incremento di costo sia riconducibile a maggiori e/o diverse sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, l’importo della parcella sarà riparametrato proporzionalmente alle maggiori opere richieste.

8. In relazione all’incarico opzionale di DL e di CSE, per l’eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori, che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (importo di progetto originario più importi positivi e più importi negativi), e sull’importo totale

così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria. In relazione all'incarico opzionale di DL e di CSE, per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori, che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

Articolo 10 – Modalità di corresponsione dei compensi

1. In caso di verifica negativa al Professionista non verrà corrisposta la parcella relativa al PFTE ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, fino all'adeguamento dello stesso.

2. Il compenso per la progettazione di fattibilità tecnico-economica sarà liquidato su richiesta del Professionista:

- per il 60% alla consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- per il 40% ad avvenuta verifica e validazione, dopo l'acquisizione dei previsti pareri.

3. Il compenso per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sarà liquidato su richiesta del Professionista:

- per 80% in base a ciascun stato di avanzamento dei lavori;
- per il 20% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o di liquidazione finale.

4. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione dei termini previsti nel presente contratto oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessa-

rio determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dallo schema di parcella ai sensi del D.M. 17.06.2016 relativa al presente affidamento.

5. Qualora per cause non dipendenti dal Professionista incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 120 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i sessanta giorni successivi.

6. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.

7. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

8. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha già indicato con separato atto gli estremi dei conti correnti dedicati, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sugli stessi.

9. Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, il Professionista si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio dell'Azienda ULSS n. 7.

10. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente, il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Unico Progetto" (CUP) e il "Codice Identificativo Gara" (CIG).

11. Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dall'ente, che non procederà al pagamento.

12. L'emissione della fattura elettronica è sempre subordinata al ricevimento di specifico ordine digitale inviato al fornitore attraverso la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini) gestita dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il canale NSO comunicato dal professionista incaricato (PEC/NSO/PEPPOL).

13. Le fatture devono essere intestate a:

- Azienda ULSS 7 Pedemontana
- via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
- C.F. 00913430245

corredate dagli estremi del presente contratto.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2022, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture Elettroniche se non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

A tal fine nelle fatture riferite agli ordini ricevuti dovranno essere obbligatoriamente indicate nei seguenti campi previsti dal formato FatturaPA:

- l'Identificativo dell'Ordine: deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- la data di emissione dell'Ordine: deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>
- l'Identificato del mittente dell'Ordine: deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessa/Convenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.(#SSEVA2#).

14. Nel caso in cui progettisti siano riuniti pro-tempore in raggruppamento, l'onorario

sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista e il mandato di pagamento sarà eseguito al Capogruppo anche in presenza di fatturazione separata.

15. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora fosse necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Vicenza.

16. Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

17. L'Azienda si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 11 – Clausola revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente CPV:

- 71221000-3, in relazione al PFTE e CSP;
- 71247000-1, in relazione alla DL;
- 71247000-1, in relazione al CSE.

3. L'indice revisionale applicabile è individuato (art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023):

- tipo indice: PPS – prezzi alla produzione dei servizi,
- indice ISTAT: [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi

ed analisi tecniche.

Articolo 12 – Conferimenti verbali

1. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze od emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendono necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione dei progetti e dell'esecuzione dei lavori, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 13 – Subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

2. Il concorrente ha indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

3. L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

5. Al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione, non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del servizio affidato.

7. In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

8. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

9. Qualora il Professionista intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, per le attività ammesse, dovrà ottenere, previa richiesta alla Amministrazione, esplicita autorizzazione del RUP, restando comunque impregiudicata la responsabilità unica del Professionista e l'Amministrazione rimanendo estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito a possano stabilire tra di loro.

Articolo 14 – Tracciabilità

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

3. Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

4. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

5. Il Professionista affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. In assenza di tali clausole, i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 15 – Cauzione e assicurazione

1. Il Professionista ha consegnato al Committente la cauzione definitiva, in un'unica soluzione, pari ad Euro sotto forma di garanzia fidejussoria n., emessa da conforme all'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023, corredata dalla quietanza di pagamento.

2. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata

a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del DPR 137.2012, anche agli effetti di cui all'art. 41 comma 8bis del Codice, ha prodotto le seguenti copie di polizze assicurative:

- polizza di responsabilità civile professionale n. ... emessa in data
da, corredata dalla quietanza di pagamento.

Articolo 16 – Recesso

1. L'Azienda ULSS si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'art. 11 dell'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC

- per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

2. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- e) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti

dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

h) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Azienda ULSS, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

i) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;

k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

l) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

3. L'Azienda ULSS ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell'Appaltatore non concordato con la stazione appaltante.

4. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto

al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Azienda ULSS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

7. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Azienda ULSS incamererà la garanzia definitiva.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto, cessione crediti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli

obblighi di versamento, l'Azienda ULSS si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione scritta a mezzo PEC all'Appaltatore.

Articolo 19 – Obblighi dell'appaltatore ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e ulteriori condizioni risolutive del contratto

1. L'appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata dovrà riferire tempestivamente all'Azienda ULSS quanto segue:

- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L'obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- ogni tentativo di concussione che si sia manifestata nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa.

2. Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall'operatore economico aggiudicatario in sede di firma del contratto.

3. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:

- esito interdittivo delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;

- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice.

4. Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo antimafia, al contratto sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'Azienda ULSS e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

5. L'Azienda ULSS si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi:

a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 del C.P.;

b) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagnia sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

6. Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Azienda ULSS è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20 – Codice di comportamento

1. Il Professionista dichiara:

- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2107 del 11.12.2023, a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana al link:

<https://www.aulss7.veneto.it/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> ;

- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dalla Stazione Appaltante grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 21 – Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

1. Il Professionista dichiara:

a) di osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Integrità allegato alla documentazione tecnico amministrativa di gara;

b) di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2107 del 11.12.2023 di cui al precedente articolo;

c) che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dalla Stazione Appaltante grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 22 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Professionista si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si obbliga, se del caso, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, se del caso, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di

qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione Appaltante, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

5. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 23 – Ulteriori clausole

1. Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
3. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice PEC da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

4. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Articolo 24 – Ulteriori obblighi inerenti l'esecuzione del contratto

1. Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori disposizioni dal D.Lgs. 36/2023.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il Professionista incaricato nella sua interezza.

2. Il presente disciplinare invece vincola immediatamente l'Amministrazione affidante per il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, mentre per il coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esecuzione lavori e per la direzione e contabilità lavori solo dopo che la stessa Amministrazione avrà eventualmente esercitato il diritto di opzione e comunicato per iscritto gli incarichi specifici; è sempre facoltà discrezionale della stessa Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi della direzione e contabilità lavori e del coordinamento per la sicurezza sia in fase di esecuzione lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Articolo 26 – Controversie

1. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e ri-

soluzione – è competente il Tribunale Civile di Vicenza. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Articolo 27 – Informativa trattamento dati personali

1. L’appaltatore dichiara di aver ricevuto l’Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati Personali contenuti nel presente contratto.

Articolo 28 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all’imposta di bollo che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE in data 27.02.2024, calcolati secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

2. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, del Codice e dall’All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice medesimo. La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Appaltatore.

3. Il presente contratto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale,

salvo il caso d'uso.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Il presente contratto si compone di n. ... (...) facciate sottoscritte dalle parti con firma digitale. Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

2. Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.18 del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica.

Le Parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Professionista

Per la Stazione Appaltante ULSS 7 Pedemontana